

COMUNE DI CONCOREZZO

(PROVINCIA DI MILANO)

REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE AI TRIBUTI COMUNALI

Approvato ed allegato alla
deliberazione CC n. 92 del 30/10/1998

SOMMARIO

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

Art.1 - Principi generali

Art.2 - Ambito di applicazione dell'accertamento con adesione

CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

Art.3 - Competenza

Art.4 - Avvio del procedimento

Art.5 - Procedimento di iniziativa dell'ufficio

Art.6 - Procedimento ad iniziativa del contribuente

Art.7 - Atto di accertamento con adesione

Art.8 - Perfezionamento della definizione

Art.9 - Effetti della definizione

CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

Art.10 - Riduzione della sanzione

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Art.11 - Decorrenza e validità

CAPO I - ACCERTAMENTO CON ADESIONE

ART.1 - PRINCIPI GENERALI

1. L'accertamento delle imposte e dei tributi comunali, può essere definito con adesione anche di uno solo degli obbligati, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n.218, e dalle seguenti.

ART.2 - AMBITO DI APPLICAZIONE DELL'ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi, conseguenti all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.

2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.

3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile, ossia di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo. Esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette di diritto e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.

4. L'ufficio qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, annulla l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

CAPO II - PROCEDIMENTO PER LA DEFINIZIONE DEGLI ACCERTAMENTI CON ADESIONE DEL CONTRIBUENTE

ART.3 - COMPETENZA

1. Competente alla definizione è il responsabile dell'ufficio preposto alla funzione di accertamento, cioè il funzionario responsabile del tributo.

ART.4 - AVVIO DEL PROCEDIMENTO

1. Il procedimento di accertamento con adesione prende avvio ad iniziativa dell'ufficio di cui all'art.3 ovvero a seguito di istanza del contribuente.

2. Quando il procedimento è attivato ad iniziativa dell'ufficio competente, il responsabile trasmette un invito a comparire nel quale sono indicati:

a) gli elementi identificativi dell'atto, della eventuale denuncia o dichiarazione a cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione;

b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

ART.5 - PROCEDIMENTO DI INIZIATIVA DELL'UFFICIO

1. L'ufficio, in presenza di situazioni che rendano opportuna l'instaurazione del contraddittorio con il contribuente ad accertamento formato, ma prima della notifica dell'avviso di accertamento, invia al contribuente stesso un invito a comparire, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica, con l'indicazione della fattispecie tributaria suscettibile di accertamento, nonché del giorno e del luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ed ogni altra iniziativa, che l'ufficio, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile. L'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere di obbligatorietà.

4. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire, ad iniziativa propria, a seguito della notifica dell'avviso di accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria.

ART.6 - PROCEDIMENTO AD INIZIATIVA DEL CONTRIBUENTE

1. Il contribuente, che abbia ricevuto richieste di chiarimenti, inviti a esibire o trasmettere atti e documenti, a cui siano stati inviati questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico, nei cui confronti siano stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche, o verso cui sia stata pubblicamente rivolta ogni altra iniziativa ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può chiedere all'ufficio, con apposita istanza in carta libera, la formulazione della proposta di accertamento ai fini dell'eventuale definizione.

2. Il contribuente, al quale sia stato notificato avviso di accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art.4, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla commissione tributaria provinciale, istanza, in carta libera, di accertamento con adesione, indicando il proprio recapito, anche telefonico.
3. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.
4. La presentazione dell'istanza produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo.
5. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.
6. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.
7. Il contribuente può avanzare richieste, motivate, di differimento in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, soltanto entro tale data.
8. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è redatto verbale da parte del responsabile del procedimento.

ART.7 - ATTO DI ACCERTAMENTO CON ADESIONE

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento venga concordato con il contribuente, l'ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione, sottoscritto dal contribuente, ovvero da suo procuratore generale o speciale, e dal responsabile dell'ufficio, o da suo delegato.
2. Nell'atto sono indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione delle maggiori imposte, interessi e sanzioni dovute in dipendenza della definizione.

ART.8 - PERFEZIONAMENTO DELLA DEFINIZIONE

1. La definizione si perfeziona con il versamento, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto di accertamento con adesione, delle somme dovute con le modalità indicate nell'atto stesso.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al

contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.

3. Se un determinato tributo può essere riscosso unicamente tramite ruolo, in virtù di disposizioni di legge o di regolamento, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi, comprensivi di tributo, sanzioni ed interessi, risultanti dall'atto di accertamento con adesione. La definizione si considera in tal modo perfezionata.

4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere, con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione, il pagamento rateale, fino ad un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevate a dodici, se le somme dovute superano i cento milioni.

5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi e motivate ragioni, l'istanza è accolta. Sulle somme dovute per tributo, rateizzate, si applicherà un interesse moratorio ragguagliato al tasso legale su base mensile.

6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di lire 50.000.000, richiede garanzia fideiussoria ipotecaria, bancaria o equipollente.

ART.9 - EFFETTI DELLA DEFINIZIONE

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.

2. L'intervenuta definizione non esclude la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile, sconosciuta alla data del precedente accertamento, e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.

3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso di accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento alla definizione.

CAPO III - SANZIONE A SEGUITO DI ADESIONE ED OMESSA IMPUGNAZIONE

ART.10 - RIDUZIONE DELLA SANZIONE

1. A seguito della definizione, le sanzioni per le violazioni che hanno dato luogo all'accertamento si applicano nella misura di un quarto del minimo previsto dalla legge. In ogni

caso la misura delle sanzioni non può essere inferiore ad un quarto dei minimi edittali previsti per le violazioni più gravi relative a ciascun tributo.

2. Per le violazioni collegate al tributo richiesto con l'avviso di accertamento, le sanzioni irrogate sono ridotte ad un quarto, se il contribuente non proponga ricorso contro tale atto e non formuli istanza di accertamento con adesione, provvedendo a pagare entro il termine per la proposizione del ricorso, le somme complessivamente dovute, tenuto conto della predetta riduzione. Di detta possibilità di riduzione, il contribuente viene informato con avvertenza scritta in calce agli avvisi di accertamento.

3. L'infruttuoso esperimento del tentativo di concordato da parte del contribuente, così come la mera acquiescenza prestata dal contribuente in sede di contraddittorio all'accertamento del comune, rendono inapplicabile l'anzidetta riduzione.

4. Le sanzioni scaturenti dall'attività di liquidazione del tributo sulla base dei dati indicati nella dichiarazione o denuncia, nonché quelle che conseguono a violazione formale e concernenti la mancata, infedele o incompleta risposta a richieste formulate dall'ufficio, sono parimenti escluse dall'anzidetta riduzione.

CAPO IV - DISPOSIZIONI FINALI

ART.11 - DECORRENZA E VALIDITÀ

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° gennaio 1999.
2. È abrogata ogni altra norma non compatibile con le disposizioni del presente regolamento.